

REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ai sensi art. 5 del D.Lgs. 114/1998, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro del secondo codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516, 517 del C.P., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto dell'esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal primo giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero qualora, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Per svolgere attività di vendita nel settore alimentare è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto della Regione o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano presso
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso od al dettaglio di prodotti alimentari.
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita od all'amministrazione o se trattasi di coniuge o parente od affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione I.N.P.S.